

Allegato "B" alla raccolta n. 11045

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

La società è denominata: **"FormezItalia S.p.a. Centro di Ricerca e Formazione per la P.A."** o anche brevemente **"FormezItalia S.p.a."**.

Articolo 2

Sede

La società ha sede legale in Roma (RM).

Articolo 3

Oggetto

La Società ha lo scopo di accompagnare, attraverso la produzione e la diffusione della conoscenza, i processi di trasformazione e di innovazione del sistema amministrativo italiano, secondo il principio di leale collaborazione tra le amministrazioni pubbliche centrali e territoriali in un'ottica di federalismo cooperativo e nella direzione del miglioramento continuo della capacità di rispondere alle domande dei cittadini e delle imprese e dello sviluppo economico ed occupazionale dei territori.

In particolare persegue le seguenti finalità:

1) favorire la riqualificazione e l'internalizzazione del personale e l'introduzione di nuove professionalità, anche mediante lo svolgimento di corsi-concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni, fornendo modelli formativi idonei;

- 2) sperimentare nuove modalità formative;
- 3) gestire piattaforme tecnologiche per l'e-learning e le attività ad esse collegate;
- 4) promuovere l'introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture, finalizzati ad assicurare l'offerta di servizi conformi agli standard internazionali di qualità;
- 5) valutare, su domanda delle pubbliche amministrazioni, la qualità dei servizi e delle offerte formative presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai requisiti di volta in volta richiesti;
- 6) favorire attraverso appositi interventi formativi il percorso di internazionalizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- 7) assistere il Dipartimento della funzione pubblica nelle attività di coordinamento del sistema formativo pubblico.

La Società, persegue il proprio oggetto sociale operando prevalentemente per i propri soci.

Le attività formative della Società sono inoltre volte a:

favorire l'innovazione tecnologica e organizzativa attraverso appositi percorsi di formazione e aggiornamento;

gestire e promuovere programmi di attività, anche attraverso l'affiancamento agli Enti Pubblici di paesi Terzi Europei e non, al fine di migliorare i processi di innovazione amministrativa nonché di integrazione europea anche mediante la realizzazione di progetti comuni che prevedano lo scambio di esperienze e azioni puntuali che coinvolgano amministrazioni pubbliche e private;

La società non persegue finalità di lucro nelle attività cofinanziate

dal Fondo Sociale Europeo e da altri Fondi Comunitari.

La Società, per il conseguimento del proprio oggetto sociale, potrà ricevere incarichi pubblici e/o privati nel rispetto della normativa Comunitaria, e previa autorizzazione del Dipartimento della Funzione Pubblica partecipare a bandi e gare nazionali e comunitari, concessioni, mandati e/o agenzie, con o senza rappresentanza e/o deposito.

Le attività che costituiscono l'oggetto sociale potranno essere svolte in Italia, nei paesi dell'Unione Europea ed extra europei.

Articolo 4

Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 5

Domicilio

Il domicilio dei soci, dell'Organo Amministrativo, dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 6

Soci, Capitale e azioni

Socio Fondatore é il Formez P.A., Associazione regolamentata con D. Leg.vo 6/2010, che detiene una quote non inferiore al 76% del capitale sociale.

Possono, inoltre, essere soci le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le Città Metropolitane ed ogni altro organismo di natura pubblica, anche tramite i propri organismi rappresentativi, riconosciuti istituzionalmente.

Il capitale sociale è di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) ed è diviso in numero 5.000 (cinquemila) azioni del valore nominale di euro 100,00 (cento/00) ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Articolo 6 BIS

E' facoltà del Socio di maggioranza Formez P.A. di opporsi al trasferimento di titoli azionari.

In tal caso detto Socio sarà obbligato all'acquisto delle azioni in vendita dal socio che intende alienarle, al quale spetta anche il diritto di recesso.

Il corrispettivo dell'acquisto o la quota di liquidazione del recesso, saranno determinati secondo le modalità e misura dell'art. 2437 ter c.c.

Il Socio che intende vendere le proprie azioni dovrà informare con lettera raccomandata il Consiglio di Amministrazione che ne darà comunicazione al Formez P.A., che potrà rendersi acquirente delle azioni offerte comunicando la sua intenzione al predetto Consiglio entro quindici giorni dalla comunicazione.

Scaduto tale termine s'intenderà che vi abbia rinunciato.

Articolo 7

Finanziamenti

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 8

Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) la proroga del termine
- h) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione di titoli azionari.

Hanno diritto a recedere i soci nei termini previsti dall'art. 2497-quater c.c. .

Il diritto di recesso deve essere esercitato secondo quanto previsto dall'articolo 2437-bis c.c..

Articolo 9

Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio di maggioranza Formez e deve indicare tale caratteristica negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del registro delle

imprese di cui all'articolo 2497- bis, comma secondo c.c..

Articolo 10

Competenze dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina dell'organo amministrativo; la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, nonché di parte del Comitato di Indirizzo secondo quanto indicato all'art. 24;
- c. l'attribuzione dell'incarico per la revisione legale dei conti del bilancio annuale;
- d. la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del Comitato di Indirizzo;
- e. la deliberazione sulla responsabilità dell'organo amministrativo e dei sindaci;
- f. l'approvazione dei programmi annuali di attività e degli indirizzi operativi della società nonché l'approvazione dei consuntivi di gestione dell'attività annuale. I consuntivi di gestione saranno approvati unitamente al bilancio di esercizio mentre i programmi annuali di attività e gli indirizzi operativi entro il 31 dicembre dell'anno precedenti;
- g. la nomina dei componenti dell'Organismo di vigilanza e del relativo Presidente di cui al D. Leg.vo 231/2001; l'Organismo di

vigilanza dura in carica tre anni e le relative riunioni potranno essere tenute anche per videoconferenza e per teleconferenza, purché risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito, nonché di ricevere e trasmettere contemporaneamente documentazione.

Articolo 11

Competenze dell'Assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 17 del presente statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri e del compenso dei liquidatori;
- c. il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- d. la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale;
- e. deliberare la fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;
- f. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 12

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ed è convocata di norma nel comune dove ha sede la società.

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica purché risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito, nonché di ricevere e trasmettere contemporaneamente documentazione;
- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- le materie all'ordine del giorno.

L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata almeno otto giorni prima dell'Assemblea, ovvero mediante fax, telegramma o posta elettronica o pubblicazione dell'avviso su un quotidiano di tiratura nazionale.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore delegato nel caso di suo impedimento oppure, in mancanza, da persona designata dagli

intervvenuti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario designato anche fra i non Soci.

Articolo 13

Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea l'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 14

Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

Articolo 15

Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più dei due terzi del capitale sociale rappresentato per:

- a. il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b. la trasformazione;
- c. lo scioglimento anticipato;
- d. la proroga della durata;
- e. la revoca dello stato di liquidazione;
- f. il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g. la costituzione di patrimonio destinato;
- h. l'aumento o la diminuzione del capitale sociale;

Articolo 16

Rappresentanza del socio in Assemblea: le deleghe

I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre

revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in Assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle società controllate.

Articolo 17

Competenza e poteri dell'organo amministrativo

La gestione spetta esclusivamente all'Amministratore unico o agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a. indicare quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- b. ridurre il capitale sociale in caso di recesso del socio;

Articolo 18

Composizione dell'Organo amministrativo

La società può essere amministrata da un Amministratore unico nominato dal Forze P.A. o da un Consiglio di amministrazione

composto fino a un massimo di sette e non meno di tre membri, di cui la maggioranza nominata dal Formez P.A., compreso il Presidente, con obbligo di acquisire il parere favorevole del Dipartimento per la Funzione Pubblica in sede di Assemblea del Formez P.A., e i restanti componenti dagli altri soci.

Articolo 19

Nomina e sostituzione dell'Organo amministrativo

L'Organo amministrativo dura in carica per il periodo stabilito alla sua nomina e comunque non oltre cinque esercizi ed è rieleggibile. Esso scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

Qualora vengano meno tutti gli amministratori o l'Amministratore unico, l'Assemblea per la nomina dell'Organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 20

Presidente del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione ove nominato, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i membri nominati dal Formez un Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Il Consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 21

Organi delegati

Il Presidente ha poteri di rappresentanza legale della società, nonché l'esercizio delle funzioni a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea dei Soci. Il Presidente, nell'ambito delle proprie attribuzioni, propone la nomina di un Direttore generale con i relativi poteri tenendo conto delle modalità di funzionamento e della ripartizione dei poteri attuata dal Socio di maggioranza. Il Direttore generale partecipa senza diritto di voto alle sedute consiliari ed assembleari.

Articolo 22

Delibere del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente d'intesa con l'Amministratore delegato. Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione potranno essere tenute anche per videoconferenza e per teleconferenza, purché risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito, nonché di ricevere e trasmettere contemporaneamente documentazione. La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante raccomandata, fax, telegramma o posta elettronica. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno due giorni. Il Consiglio è

validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti;

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e in mancanza dall'Amministratore delegato.

Articolo 23

Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione e all'Amministratore delegato così come previsto all'art. 21 dello statuto, o all'Amministratore unico.

Articolo 24

Comitato di Indirizzo

E' istituito un Comitato di Indirizzo con il compito di esprimere pareri:

- sul Piano annuale di attività;
- sulle linee d'azione della Società Formez Italia e sui piani e programmi di formazione e ricerca di rilevante interesse dal punto di vista scientifico ed economico, con riferimento al perseguimento degli scopi associativi di cui all'art. 3.

Il Comitato di Indirizzo è composto da membri di diritto indicati dai soggetti rappresentati nella Conferenza Unificata e membri

designati in parte dall'Assemblea dei Soci e in parte dal Ministro per la Pubblica Amministrazione. Il Comitato è coordinato dal Capo di Gabinetto del Ministro per la Pubblica Amministrazione (membro di diritto).

I componenti del Comitato restano in carica 3 (tre) anni; l'incarico è rinnovabile.

L'Assemblea stabilisce il numero dei componenti designati del Comitato, in numero pari comunque non superiori a 4 (quattro).

Di questi la metà è nominata dall'Assemblea tra quelli designati dagli associati diversi dal Dipartimento della Funzione Pubblica; gli altri, sono nominati dal Ministro competente per il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Ai lavori del Comitato possono partecipare i rappresentanti dei soggetti che svolgono attività di interesse pubblico e che usufruiscono dei servizi della Società FormezItalia per un corrispettivo superiore ad un limite stabilito dall'Assemblea.

Le modalità di tale partecipazione nonché del funzionamento del Comitato di Indirizzo sono decise dal Capo di Gabinetto del Ministro per la P.A. e delegate al Presidente della Società FormezItalia.

Alle sedute del Comitato partecipano di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale o loro delegati di FormezItalia e della Associazione controllante.

I compensi del coordinatore e quelli dei componenti il Comitato sono stabiliti dall'Assemblea.

L'Assemblea può decidere che i compiti di cui al presente articolo siano svolti dal Comitato di Indirizzo dell'Associazione controllante, che fungerà, in tal caso come Comitato di Indirizzo congiunto per entrambe le strutture.

Articolo 25

Collegio sindacale

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì la revisione legale dei conti a meno che l'Assemblea non abbia attribuito tale funzione ad un organo terzo.

Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi, compreso il Presidente, e due supplenti nominati dall'Assemblea.

I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Le riunioni potranno essere tenute anche per videoconferenza e per teleconferenza, purché risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito, nonché di ricevere e trasmettere contemporaneamente documentazione. Esso è

validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Articolo 26

Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno destinati ed accantonati ad una riserva straordinaria dopo l'eventuale copertura di perdite pregresse. L'utilizzo di tale riserva sarà deliberata dai soci in Assemblea per scopi diversi dalla ripartizione di utili.

Articolo 27

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata entro sessanta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437 - quater c.c.;

- f) per deliberazione dell'Assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di sessanta giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'Organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 28

Ulteriori disposizioni

Per tutto quanto non previsto e non disciplinato dal presente statuto, si applica la vigente normativa.

Secondo Amalfitano

Antonietta Leonzio NOTAIO